



La riduzione, anche sensibile, di una domanda non determina la compensazione delle spese

Descrizione

Il giudice d'appello aveva basato la decisione di compensare le spese sul presupposto di una soccombenza reciproca, dato il limitato accoglimento delle domande dell'appellante. La Corte di Cassazione (sentenza del 25 marzo 2026 n. 7173) rammenta per² che: *“in tema di spese processuali, lâ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dÃ luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralitÃ di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di unâ unica domanda articolata in piÃ¹ capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puÃ² giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dallâ art. 92, comma 2, c.p.c.â*• (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01)*â*;

PoichÃ© il giudice d'appello ha giustificato la compensazione unicamente richiamando una reciproca soccombenza non configurabile, la statuizione sulle spese Ã viziata.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

14 Apr 2026